



COMUNE di PIGLIO
Provincia di Frosinone

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026 - 2028

Art. 11, c. 3, lett. g), D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2026 - 2028** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al D.lgs. n. 118/2011.

Si rammenta che il termine per l'approvazione del bilancio **2026- 2027** è, stabilito ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 267/2000 al **31 dicembre 2025**.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali, al fondo crediti di dubbia esigibilità (dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo) e al fondo di garanzia per i debiti commerciali;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile completare la realizzazione della programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme



COMUNE di PIGLIO Provincia di Frosinone

e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. LE ENTRATE

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2026 - 2028 sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019 Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€. 772.368,27



COMUNE di PIGLIO
Provincia di Frosinone

Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€. 772.368,27		
Gettito previsto nel triennio	2026	2027	2028
	€. 773.000,00	€. 780.000,00	€. 796.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative già in vigore sugli anni della previsione	Il gettito è determinato sulla base: - Art. 1, comma 738 della L. 160/2019 che dispone che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783 della medesima legge		
Altre considerazioni	<p>La Conferenza Stato-città e autonomie locali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto che dispone la riapprovazione del prospetto contenente le fattispecie in base alle quali i Comuni possono differenziare le aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2026.</p> <p>La riadozione del prospetto ha la finalità di adeguare la modulistica ministeriale alle criticità emerse nel primo anno di applicazione obbligatoria del nuovo sistema di approvazione delle aliquote IMU, introdotto con il decreto ministeriale 6 settembre 2024, come indicato nella relazione illustrativa allegata al decreto. In tale ottica, il nuovo decreto apporta modifiche e integrazioni al prospetto previgente, in particolare attraverso l'allegato A, al fine di migliorare l'attuazione da parte degli enti locali. Attualmente, la piattaforma informatica preposta alla compilazione del prospetto (<u>Portale del Federalismo Fiscale</u>) non consente ancora l'inserimento delle aliquote per l'anno 2026.</p> <p>Si precisa che, ai fini IMU 2026, i Comuni che abbiano già approvato le aliquote per il 2025 mediante l'utilizzo del prospetto ministeriale e che non intendano apportare modifiche, non saranno tenuti a riapprovare le medesime aliquote per il 2026. In tal caso, tornerà ad applicarsi la regola generale dell'ultrattività delle delibere tributarie, per cui, in assenza di una nuova deliberazione adottata nei termini di legge, si intendono prorogate le aliquote approvate per l'anno precedente (prospetto IMU 2025).</p>		

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019 Del. ARERA n. 363/2021 (MTR-2 per il periodo 2022-2025) Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020 D.lgs. n. 116/2020
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€. 852.952,18
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€. 896.771,00



COMUNE di PIGLIO
Provincia di Frosinone

Gettito previsto nel triennio	2026	2027	2028
	€. 896.771,00	€. 899.461,31	€. 905.307,81
Altre considerazioni	<p>NOTA BENE:</p> <p>Fino all'approvazione delle tariffe per il 2026, la previsione dell'entrata TARI può essere inserita tenendo conto della quadratura con dei costi complessivi aggiornati al 2025 - 2027, fermo restando il valore delle entrate da tariffa compatibile con il limite massimo già fissato dal PEF 2022 - 2025 nella sua versione rivista nel 2023, per gli anni 2024, 2025 e 2026.</p> <p>ARERA nella definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR3) introduce le seguenti novità:</p> <ul style="list-style-type: none">- il rafforzamento degli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e di energia (modifica del fattore di sharing)- la variazione del range per la determinazione del limite di crescita delle entrate tariffarie in funzione di due parametri: "recupero di produttività" e "coefficiente di potenziamento del servizio" entrambi variabili in funzione di efficienza economica (differenza tra il costo unitario della gestione ed il valore del benchmark di riferimento) risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata e risultati raggiunti in termini di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo rispetto agli obiettivi normativi;- rispetto degli standard del TQRI- esiti delle gare esperite (in cui il recupero di produttività diviene oggetto di offerta tecnica)- introduzione di componenti previsionali per i costi di natura sistematica in deroga e diversa dai costi operativi incentivanti (ARERA formalizza la <u>possibilità di inserire nel PEF alcune tipologie di aumenti di costo direttamente nell'anno in cui si prevedono senza dover rimandare il recupero all'anno a+2</u>)- introduzione di una componente previsionale a copertura dei costi di trattamento e smaltimento (NON SISTEMATICI = NON RICORRENTI) supportata da una relazione giustificativa nella quale siano illustrate le azioni già introdotte per la riduzione dei conferimenti agli impianti di smaltimento- introduzione di una componente previsionale a copertura dei costi esogeni (indipendenti dal Gestore) attribuibili alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non coperti dall'aggiornamento dei costi riconosciuti secondo il tasso di inflazione previsto dal MTR-3;- riduzione del limite massimo di riconoscimento del FCDE (MAX 60%) per incentivare la lotta alla morosità per i comuni in regime di TARI- incentivazione del gestore al fine del miglioramento del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, espresso dall'indicatore H_a in due step: <p>Per il 2026-2027 è prevista la sola segnalazione al Gestore della misura massima degli importi dei costi CRD che sarebbero riconoscibili in</p>		



COMUNE di PIGLIO
Provincia di Frosinone

	<p>relazione al grado di efficientamento della raccolta differenziata raggiunto, a partire dal 2028-2029 il riconoscimento totale o solo parziale dei costi CRD al Gestore non sarà automatico ma definito in funzione di:</p> <ul style="list-style-type: none">- grado di copertura dei costi della raccolta differenziata (H_a),- rispetto dell' obiettivo annuale di miglioramento- macroindicatore R1 <p>E' previsto inoltre il superamento delle difficoltà di introdurre in modo continuativo all'interno del PEF gli aumenti determinati da miglorie misurabili di natura SISTEMATICA (cioè RIPETUTA NEGLI ANNI) attraverso l'introduzione di una nuova componente di costo e il miglioramento del raccordo tra il recupero di produttività inserito nel PEF e il recupero di produttività offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara (offerta tecnica e PEF DI AFFIDAMENTO).</p>
--	---

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 381.554,79		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 380.601,92		
Gettito previsto nel triennio	2026	2027	2028
	€ 385.902,54	€ 397.662,11	€ 415.528,32
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	Il gettito dell'Addizionale Comunale all'IRPEF è stato stimato attraverso i dati forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il sito www.portalefederalismofiscale.gov.it e sulla base degli incassi registrati negli esercizi precedenti		
Altre considerazioni	NOTA BENE: Il comma 1 dell'art. 96 della Legge di Bilancio 2025 dispone che, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il termine stabilito dall'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2025, è differito al 15 aprile 2025.		

Inoltre, per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Canone Unico Patrimoniale

I commi 816-836 hanno istituito dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone sostituisce la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche



COMUNE di PIGLIO

Provincia di Frosinone

(COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade.

I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 ha sostituito la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.

Il Comune di Piglio ha approvato il regolamento di gestione del canone unico patrimoniale con del. di Consiglio comunale n. 2 in data 27/04/2021. Anche se il canone è introdotto dalla legge, la disciplina regolamentare è necessaria per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione, il regolamento comunale è cioè il presupposto per poter iscrivere in bilancio la relativa entrata. A ciò si aggiunge la soppressione con decorrenza dal 1° dicembre 2021 dell'obbligatorietà di istituire il servizio delle pubbliche affissioni (che resta in vigore solo per i manifesti privi di rilevanza economica).

Proventi del recupero dell'evasione tributaria

Gli stanziamenti di bilancio relativi ai proventi derivanti dal recupero dell'evasione tributaria, in riferimento ai tributi comunali IMU/TASI e TARI, sono stati stimati sul dato storico dell'attività di accertamento svolta dall'Ente negli esercizi precedenti ma anche sull'attività che si prevede di svolgere (soprattutto in relazione alla verifica dei versamenti dell'IMU per le aree edificabili e sulla TARI). In special modo, per quanto riguarda la TARI, l'esito dell'attività straordinaria di bonifica della banca dati iniziata dal 2022 e ancora ad oggi in essere, ha fatto emergere situazioni di evasione totale del tributo. Tale bonifica ha permesso un ampliamento della base imponibile per l'anno 2025 e successivi. È prevista inoltre per l'anno 2026 una ulteriore attività straordinaria di bonifica della banca dati TARI, IMU (aree edificabili) e TASI. Le previsioni saranno aggiornate con i dati definitivi derivanti dagli atti di accertamento emessi e notificati ai contribuenti.

Fondo di solidarietà comunale

Sono state inserite nel Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 le somme attualmente riportate sul portale www.finanzalocale.interno.it.

TRASFERIMENTI CORRENTI

La stima dei trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche - Stato, Regione Lazio, Provincia- è stata effettuata tenendo in considerazione le specifiche norme di settore che regolano l'erogazione dei contributi.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Il gettito derivante dai proventi per l'erogazione dei servizi a domanda individuale è stato calcolato sulla base delle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale e sulla base delle domande presentate dai contribuenti. Gli stanziamenti relativi alle entrate da locazioni di immobili di proprietà comunale e del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono stati valutati sulla base dei contratti di locazione vigenti, delle concessioni e delle occupazioni di suolo pubblico accordate.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le previsioni contenute nel Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 si riferiscono principalmente a contributi agli investimenti derivanti da Ministeri, dalla Regione Lazio e dalla Provincia, in linea con quanto indicato negli altri documenti di programmazione dell'Ente (Documento Unico di Programmazione 2026/2028, Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali 2026/2028, Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026/2028).



COMUNE di PIGLIO Provincia di Frosinone

1.2. LE SPESE

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2026 - 2028 è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi e ai programmi indicati nel Documento unico di Programmazione Semplificato 2026/2028;

Per quanto riguarda le spese in conto capitale, le previsioni sono state formulate sulla base degli investimenti, dei lavori pubblici e delle opere pubbliche programmate dall'amministrazione per il triennio 2026/2028 in coerenza con quanto indicato nel Programma triennale dei lavori pubblici e nel Documento Unico di Programmazione 2026/2028.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio (n), scorrendo di un anno la serie di riferimento.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio (n).

In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 non prevede più la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	% DI ACCANTONAMENTO		
	2026	2027	2028
PREVISIONE	100%	100%	100%
RENDICONTO (*)	100%	100%	100%

(*) In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo d'amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione sia il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.



COMUNE di PIGLIO Provincia di Frosinone

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Capitolo	Descrizione	%	Accantonamento effettivo 2026	Accantonamento effettivo 2027	Accantonamento effettivo 2028
1004	Proventi recupero evasione tributaria	70,2010	62.668,90	68.935,80	75.829,37
1035	TARI	23,4018	209.860,56	210.490,14	211.858,32
3011	Proventi dell'illuminazione votiva	10,5158	6.477,73	7.255,06	8.923,72
3015	Proventi sanzioni codice della strada	62,9221	6.292,21	7.047,28	8.668,15
			285.299,40	293.728,28	305.279,56

In continuità con quanto effettuato negli esercizi precedenti, sono state escluse dal calcolo del FCDE le entrate che storicamente non hanno dimostrato una difficile esazione e che, per loro natura, garantiscono stabilità di gettito non risentendo particolarmente della situazione socio-economica dei contribuenti.

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto il metodo della media semplice. Il quinquennio preso in considerazione per il calcolo della predetta media è il 2020-2024.

Nelle schede allegate allo schema del Bilancio di Previsione 2026/2028 è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate.

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D. Lgs. 267/2000:

"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente 0,61% per il 2026, 0,61% per il 2027 e 0,58% per il 2028.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di €. 78.302,00, ed è superiore al limite minimo dello 0,2% delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE di PIGLIO Provincia di Frosinone

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145). L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi tali condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

In questo caso, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

Gli indicatori trimestrali di ritardo dei pagamenti dell'anno 2025 elaborati dalla PCC presentano i seguenti valori:

- Indicatore 1° trimestre 2025: - 2,96 giorni
- Indicatore 2° trimestre 2025: 0,86 giorni
- Indicatore 3° trimestre 2025: 6,8 giorni



COMUNE di PIGLIO Provincia di Frosinone

Con riferimento all'attuale livello dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti per l'anno 2025, calcolato tenendo conto anche delle fatture scadute non ancora pagate e sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente, si ritiene di non prevedere nel bilancio di previsione 2026-2028 lo stanziamento del fondo di garanzia debiti commerciali, riservandosi di prevederlo in sede di variazione di bilancio nel corso del 2026 qualora ne ricorrano i presupposti. L'accantonamento al fondo passività potenziali consentirà, in caso di ritardo dei pagamenti, di mantenere l'equilibrio in caso di variazione.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

DESCRIZIONE	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028
Indennità di fine mandato del sindaco	3.036,00	3.036,00	3.036,00
Fondo oneri rinnovi contrattuali	10.000,00	10.000,00	15.000,00
Fondo rischi contenzioso	10.000,00	15.000,00	25.000,00
Fondo spese potenziali	27.101,85	33.037,44	33.789,83

Entrate e spese non ricorrenti

L'Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 prevede al punto 9.11.3 che "la nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.



COMUNE di PIGLIO
Provincia di Frosinone

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere straordinario e non ricorrente:

ENTRATE	2026	2027	2028
Titolo 1	89.270,67	98.197,74	108.017,51
Titolo 2	47.421,34	14.039,25	14.265,51
Titolo 4	3.646.263,98	4.678.032,47	2.199.665,88
Titolo 9	30.000,00	30.090,00	30.285,59

SPESE	2026	2027	2028
Titolo 1	30.000,00	27.000,00	25.000,00
Titolo 2	3.556.756,55	4.678.032,47	2.199.665,88
Titolo 7	30.000,00	30.090,00	30.285,59

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 in data 27 maggio 2025 e ammonta a €. 2.354.619,49.

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2025 ammonta a €. 2.414.073,06, come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2026 - 2028 redatto ai sensi del D.lgs. n. 118/2011.

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2025		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2025	2.354.619,49
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2025	828.531,93
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2025	4.662.067,24
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2025	5.431.981,04
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2025	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2025	835,44
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2025	0,00
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2026	2.414.073,06
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2025 (1)	0,00
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2025	2.414.073,06

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2026 non prevede l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione tranne che per la quota FAL di €. 33.665,34.



COMUNE di PIGLIO Provincia di Frosinone

A tal proposito si rammenta l'articolo 52 del DL 73/2021, il quale ha previsto che "La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del Fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come Utilizzo del Fondo anticipazione di liquidità, in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della Legge n. 145/2018." e poiché presupposto per detta applicazione è la determinazione dell'avanzo di amministrazione (avanzo che preveda appunto sia l'accantonamento del F.A.L. opportunamente ridotto che l'ulteriore accantonamento dell'importo corrispondente alla riduzione effettuata), qualora il bilancio venga approvato, come avviene di norma, prima della approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, la Commissione Arconet ha precisato che - fermo restando il vincolo di non finalizzazione alla copertura del F.A.L. - la quota suddetta può essere applicata in sede di bilancio di previsione sulla base della determinazione del risultato presunto di amministrazione.

Disavanzo di Amministrazione

Il principio contabile 4/1 allegato al D. Lgs. n. 118/2011 al § 9.11.71 dispone:

"L'articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede "La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011."

Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione".

Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle seguenti tabelle:

ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO	Composizione del disavanzo presunto				
	alla data di riferimento del rendiconto del penultimo es. precedente (a) ¹	disavanzo presunto (b) ²	disavanzo ripianato nel precedente es. (c)=a-b ³	quota del disavanzo da ripianare nell'es. precedente (d) ⁴	ripiano disavanzo non effettuato nell'es. precedente (e)= d-c ⁵
Disavanzo al 31.12.2015 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera.....			0		0
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui			0		0
Disavanzo derivante da diverso metodo di calcolo FCDE	395.017,62	358.100,72	36916,9	36916,9	0
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art.243-bis TUEL			0		0
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera			0		0
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente	4110,09		4110,09	4110,09	0
TOTALE	399127,71	358100,72	41026,99	41026,99	0

¹ Gli enti che non hanno approvato il rendiconto dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il risultato di amministrazione presunto fanno riferimento a dati di preconsuntivo

² Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al bilancio di previsione, concernente il risultato di amministrazione presunto (se negativo). Se il rendiconto dell'esercizio precedente è già stato approvato si fa riferimento al disavanzo effettivo

³ Indicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo effettivamente ripianato)

⁴ indicare gli importi definitivi iscritti nel precedente bilancio di previsione come ripiano del disavanzo, distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto della legge

⁵ Indicare solo importi positivi.

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO ⁶	COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO			
		esercizio N ⁷	esercizio N+1	esercizio N+2	esercizi successivi
Disavanzo al 31.12.15					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui					
Disavanzo derivante da diverso metodo di calcolo del FCDE	358100,72	36916,9	36916,9	36916,9	321183,82
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art.243 bis TUEL ⁸					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					
TOTALE	358100,72	36916,9	321183,82	36916,9	-284266,92

⁶ Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente

⁷ Comprende la quota del disavanzo non ripianata nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalle norme.

⁸ Solo per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale approvata dalla competente sezione regionale della Corte dei conti.

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2026 - 2028 sono previsti investimenti per un totale di €. 10.673.962,33, così suddivisi:

Tipologia	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028
Programma triennale OO.PP	3.256.335,65	4.678.032,47	2.199.665,88
Altre spese in conto capitale	439.928,33	30.000,00	30.000,00
TOTALE SPESE TIT. II - III			
IMPEGNI REIMPUTATI DA 2024 E PREC.			
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	3.696.263,98	4.698.032,47	2.219.665,88
<i>di cui</i>	=====	=====	=====
Tit. 2.04.06			

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028
Alienazioni			
Contributi da altre Amministrazioni Pubbliche	3.256.335,65	4.678.032,47	2.199.665,88
Proventi permessi di costruire e assimilati	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Altre entrate Tit. IV e V			
Avanzo di amministrazione			
Entrate correnti vincolate a investimenti			
FPV di entrata parte capitale			
Entrate re-imputate da esercizi precedenti a finanziamento investimenti			
TOTALE ENTRATE TIT. IV - V PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	3.696.263,98	4.698.032,47	2.219.665,88
MUTUI TIT. VI			
TOTALE	3.696.263,98	4.698.032,47	2.219.665,88

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PNRR

I contributi agli investimenti sono stati determinati sulla base delle concessioni già ricevute e quelle che si stima di ricevere nell'anno.

I contributi in conto capitale includono anche quelli relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il dettaglio degli interventi finanziati con predetti contributi è riportato nelle sezioni dedicate al PNRR, a cui si rinvia. In contabilità finanziaria, come previsto dal paragrafo 10 del Manuale delle procedure finanziarie degli interventi del PNRR, allegato alla circolare della RGS n. 29 del 2022, il Comune garantisce la prevista perimetrazione con l'accensione di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico e integrano la descrizione dei capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP.

4. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

5. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

6. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Al 1° gennaio 2025 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

SOCIETA' DI CAPITALI PARTECIPATE IN VIA DIRETTA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Società Ambiente Frosinone S.p.A	1,087%
Amea Servizi S.p.A.	1,51%

Indicatori di bilancio

L'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. In attuazione di detto articolo, è stato emanato per gli enti locali il decreto del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2015, che prevede indicatori di bilancio a preventivo e a consuntivo. Otto indicatori a consuntivo sono stati individuati dal decreto Ministero dell'interno e MEF del 28/12/2018 come nuovo riferimento per la verifica della deficitarietà degli Enti in sostituzione dei parametri vigenti ormai superati dopo l'entrata in vigore della nuova contabilità armonizzata. Pertanto, alla luce di tale utilizzo, si allega, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. d) del TUEL, il prospetto dei nuovi parametri già contenuti nel rendiconto 2024 che evidenziano una situazione di non deficitarietà dell'Ente essendoci due (2) parametri deficitari. Si ricorda che 4 parametri positivi comportano la dichiarazione di ente con deficitarietà strutturale.

COMUNE DI PIGLIO

Prov. FR

		Barrare la condizione che ricorre	
		SI	NO
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	<input checked="" type="checkbox"/>	No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	<input checked="" type="checkbox"/>	No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
--	----	-------------------------------------

CONCLUSIONE

Dall'analisi complessiva dei dati contenuti nella presente Nota Integrativa emerge un quadro gestionale improntato sulla solidità, trasparenza e sostenibilità economico-finanziaria, in coerenza con i principi di contabilità pubblica e con le regole di corretta amministrazione delle risorse.

La gestione dell'esercizio evidenzia un equilibrio complessivo tra entrate e spese, garantendo la copertura dei costi e dei servizi, nonché, il mantenimento di opportuni margini di operatività contabile.

L'andamento della gestione corrente conferma ancora la capacità dell'Amministrazione di far fronte agli impegni assunti, preservando nel contempo la capacità di investimento e di autofinanziamento.

Sotto il profilo patrimoniale, si registra una corretta applicazione dei criteri di valutazione e ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali, finalizzata a rappresentare in modo veritiero e prudente la consistenza e la dinamica del patrimonio dell'Ente. La politica di ammortamento adottata consente di preservare il valore e la funzionalità dei beni, evitando svalutazioni o perdite non giustificate e garantendo la continuità dei processi produttivi e gestionali.

Dal punto di vista finanziario, l'attenzione alla razionalizzazione della spesa, all'efficienza dei processi e all'ottimizzazione delle risorse costituisce un elemento centrale della strategia gestionale. Particolare rilievo assume il contenimento della spesa corrente, accompagnato da un progressivo ma significativo miglioramento della capacità di riscossione e da una politica di investimento, orientata a interventi di reale impatto economico e sociale.

La programmazione triennale, integrata nel documento, conferma l'orientamento verso una gestione sostenibile, capace di coniugare equilibrio economico, qualità dei servizi e valorizzazione del patrimonio pubblico, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza sanciti dall'art. 97 della Costituzione e dalle normative di contabilità armonizzata (D.Lgs. n. 118/2011).

Per quanto sopra, Il Comune evidenzia sicuramente una gestione coerente e prudente, volta a garantire la solidità dei conti, la corretta rappresentazione delle poste patrimoniali e finanziarie, e il perseguimento delle finalità istituzionali, nel quadro di un'azione amministrativa trasparente, responsabile e orientata al miglioramento continuo dei risultati.